



Decreto Dirigenziale n. 20 del 13/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/2006. ART. 272, COMMA 3. DGR N. 82 DEL 6/03/2012. PRESA D'ATTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E CONTESTUALE REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 320 DEL 4/12/2009. DITTA "FALEGNAMERIA GRILLO TONY" CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI S. MARIA CAPUA VETERE (CE) ALLA VIA DEL LAVORO LOC. CAPPUCCINI, PER L'ATTIVITA' "FALEGNAMERIA".

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 269, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., così recita "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del citato decreto, l'autorità competente deve adottare, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Parte quinta del D. Lgs. 152/2006, apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali, per ogni singola categoria, devono essere stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) della normativa succitata, la Regione Campania è competente all'adozione delle autorizzazioni generali per gli impianti e le attività, di cui al punto precedente, siti nel proprio territorio;
- con deliberazione n. 82 del 06/03/2012, pubblicata sul BURC n. 16 del 112 marzo 2012, la Giunta Regionale ha inteso introdurre misure di semplificazione delle procedure amministrative riferite alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività richiamati dalla predetta normativa, adottando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, l'autorizzazione di carattere generale relativa agli impianti e attività in deroga;
- con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha fornito le linee di indirizzo e demandato al dirigente dell'Area 05 (ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema), il compito di adottare apposito provvedimento per l'approvazione delle schede tecniche per aderire all'autorizzazione di carattere generale per le attività in deroga;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 166 del 23/04/2012 sono state approvate n. 34 schede tecniche per gli impianti e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la scheda "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale" e lo schema di domanda di autorizzazione generale;
- con D.D. n. 370 del 18/03/2014 sono state revisionate n. 34 schede e, contestualmente, ne è stata inserita una ulteriore denominata "Allegato 21 - v bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o al servizio di imprese agricole non ricomprese nella parte I del presente allegato";
- con il citato D.D. n. 370/2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24 marzo 2014, è stato abrogato il D.D. n. 166/2012;
- con D.D. n. 591 del 16/04/2014 pubblicato sul BURC n. 27 del 22 aprile 2014, ad integrazione del D.D. n. 370/2014, è stato approvato il nuovo schema di domanda di autorizzazione generale e la scheda "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale";

- a seguito dell'emanazione dei suddetti atti, i gestori degli stabilimenti rientranti nelle tipologie degli impianti e delle attività, approvati con il richiamato decreto dirigenziale, n.591/2014, hanno l'obbligo di aderire all'autorizzazione generale, usufruendo di modelli semplificati di domanda, mediante la trasmissione dell'istanza da parte del SUAP competente, con i requisiti stabiliti dal D. D. n. 591 del 16/04/2014 al fine di adeguarsi alla vigente modulistica e di evitare l'iter procedimentale della Conferenza di Servizi, fatta salva la possibilità di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- con D.P.R. n. 59/2013, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2013, è stata approvata la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), modificando e integrando le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Rilevato che:

- con Decreto Dirigenziale n. 320 del 4/12/2009 la ditta "Falegnameria Grillo Tony", legalmente rappresentata dal sig. Grillo Tony, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006, per l'impianto ubicato nel Comune di S. Maria Capua Vetere (CE) alla via del Lavoro, loc. Cappuccini, per l'attività di falegnameria, ascrivibile tra quelle in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, fino al 4/12/2024;
- il SUAP del Comune di S. Maria Capua Vetere (CE), con nota prot. n. 0036535 del 14/10/2013, acquisita al prot. n. 0823788 del 02/12/2013, ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta "Falegnameria Grillo Tony", volta ad ottenere una modifica sostanziale, consistente nell'unione dei camini E2 ed E4 in un unico camino denominato E2 e di una diversa dislocazione della cabina di verniciatura asservita ad un punto di emissione denominato E1;
- la scrivente UOD con nota, prot. n. 0860920 del 16/12/2013, ha richiesto alla ditta di acquisire documentazione integrativa, avvertendo, al contempo che, in attesa di riscontro, il procedimento sarebbe rimasto sospeso;
- la scrivente UOD con nota, prot. n. 0641552 del 30/09/2014, ha sollecitato la ditta a trasmettere quanto già richiesto con nota prot. n. 0860920 del 16/12/2013, assegnando un ulteriore ed ultimo termine di 15 giorni, decorrenti dalla notifica, avvertendo che decorso infruttuosamente il termine prescritto, l'istanza sarebbe stata archiviata;
- in data 22/08/2014 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha trasmesso l'esposto dell' Associazione "Chiediamo Rispetto", nel quale sono stati lamentati, a carico dell'impianto, gestito dalla ditta in oggetto, diversi e negativi impatti ambientali, riferiti in particolare a: inquinamento acustico, emissioni odorigene, esalazione fumi, etc, oltre alla presenza di macchinari obsoleti;
- la UOD con nota, prot. n. 0603281 del 12/09/2014, ha richiesto all'ARPAC un sopralluogo presso l'impianto in argomento, al fine di verificare quanto segnalato nel precitato esposto;
- l'ARPAC con nota, prot. n. 0053852/2014 del 18/09/2014, acquisita al prot. n.0618318 del 19/09/2014, ha trasmesso il verbale n. 249/PR/14, relativo al sopralluogo svolto in data 16/09/2014, in cui si evidenzia:
 - a) *che l'impianto non rispetta quanto autorizzato con D.D. n. 320 del 04/12/2009, in quanto sono state apportate modifiche impiantistiche per le quali la ditta ha chiesto una modifica sostanziale ancora in corso di autorizzazione;*
 - b) *che al momento del sopralluogo l'attività non era in corso, e che si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione (rifacimento impianto elettrico e pavimentazione);*
 - c) *che le attività lavorative non erano in corso all'atto del sopralluogo, non è stato possibile effettuare i richiesti rilievi fonometrici, per i quali, il Comune di S. Maria Capua Vetere*

dovrà provvedere, come già rappresentato, ad individuare, anche per il tramite della Polizia Municipale, idonei ricettori sensibili dove effettuare i predetti rilievi;

- la scrivente UOD con atto di diffida e sospensione dell'attività, prot. n.0663799 del 08/10/2014, ha intimato alla ditta "Falegnameria Grillo Tony", ai sensi dell'art. 279, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di sospendere *ad horas* ogni attività che producesse emissioni in atmosfera fino all'ottenimento della eventuale autorizzazione;
- la ditta, con nota, acquisita al prot. n. 0710854 del 24/10/2014, ha trasmesso le proprie osservazioni a firma del proprio consulente ambientale contestando l'atto di diffida;
- l'ARPAC, con nota, prot. n. 0067738/2014 del 18/11/2014, acquisita, al prot. n. 0784066 del 20/11/2014, ha trasmesso il parere tecnico n. 293/PR/14, con cui ha richiesto alla ditta integrazioni e chiarimenti in merito alla modifica sostanziale;
- la ditta con nota, acquisita al prot. n. 0856469 del 16/12/2014, ad integrazione della precedente documentazione depositata presso gli Enti competenti ha trasmesso:
 - a) una nuova istanza di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera a seguito di modifica sostanziale (riduzione da n. 4 a n. 3 punti di emissioni totali);
 - b) richiesta di revoca della sospensione dell'attività in attesa del rilascio della nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, considerato che i punti di emissione E1 ed E3 sono quelli già autorizzati con D.D. n. 320/2009, mentre per il punto E2 (unione E2 ed E4) si resta in attesa del rilascio della nuova autorizzazione;
 - c) integrazione della documentazione in riscontro al parere tecnico n. 293/PR/14 redatto dal Nucleo Tecnico di Valutazione dell'ARPAC di Caserta;
- la ditta per il tramite del SUAP del Comune di S. Maria Capua Vetere (CE), con note acquisite rispettivamente al prot. n. 0013736 del 12/01/2015 e prot. n. 0017508 del 13/01/2015, ha chiesto la riapertura del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per la modifica sostanziale, consistente unicamente nell'unione dei camini E2 ed E4 in un unico camino denominato E2 e lasciando invariato il posizionamento della cabina di verniciatura e relativo punto di emissione E1;
- la ditta con nota acquisita al prot. n. 0060696 del 29/01/2015 ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa a corredo della precedente;
- la scrivente UOD con nota, prot. n. 0058505 del 28/01/2015, ha richiesto all'ARPAC valutazioni in merito alla documentazione prodotta dalla ditta in argomento;
- l'ARPAC con nota prot. n. 0008842 del 12/02/2015, acquisita al prot. n.0101284 del 13/02/2015, ha trasmesso il parere tecnico n. 23/PR/15, con il quale ha espresso "parere favorevole" alla modifica sostanziale.

Ritenuto:

1. che sussistono le condizioni per poter procedere alla modifica sostanziale, consistente nell'unione dei camini E2 ed E4 in un unico camino denominato E2, a favore della ditta "Falegnameria Grillo Tony", nella persona del legale rappresentante Grillo Tony nato a Caracas (Venezuela) il 15/04/1972, con impianto ubicato nel Comune di S. Maria Capua Vetere (CE) alla via del Lavoro. Loc. Cappuccini, partita IVA 033806506618;
2. che possa essere applicato il disciplinare tecnico di cui al D.D. n. 591 del 16/04/2014, lettere e), f), p);
3. di dover revocare il D.D. n.320 del 4/12/2009 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciato ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

Dare atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 33/2013.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 82 del 06/03/2012;
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A"
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1";
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla dr.ssa Norma Naim.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione presentata dalla stessa sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, DPR 62/2013.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di **prendere atto**, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e della DGR n. 82 del 6/03/2012, della modifica sostanziale dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'attività di falegnameria, disciplinare tecnico lett. e), f), p), della ditta "Falegnameria Grillo Tony" nato a Caracas (Venezuela) il 15/04/1972, con impianto ubicato nel Comune di S. Maria Capua Vetere (CE) alla via del Lavoro. Loc. Cappuccini, partita IVA 033806506618, consistente nell'unione dei camini E2 ed E4 in un unico camino denominato E2, come di seguito specificate:

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1 (esistente)	Cabina di verniciatura	Filtri in fibra sintetica e carboni attivi
E2(unione E2 e E4) (nuovo)	Sistema di aspirazione polveri	Filtri a maniche di tessuto
E3 (esistente)	Gruppo elettrogeno a gasolio con potenzialità di 0,03 MW non soggetto ad autorizzazione	NO

2. di **revocare** il Decreto Dirigenziale n. 320 del 4/12/2009, rilasciato ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, in favore della medesima ditta;
3. di **obbligare** la ditta all'osservanza delle "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" approvate con Decreto Dirigenziale n. 591 del 16/04/2014, pubblicato sul BURC n. 27 del 22 aprile 2014;
4. di **precisare** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta è tenuta per legge;

5. di **stabilire** che il presente provvedimento ha validità di 10 anni, a decorrere dalla data di emissione del presente decreto e fino al **13/02/2025**, ai sensi dell' art. 272, comma 3 del D.Lgs, 152/2006 ss.mm.ii.;
6. di **precisare** che l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 dello stesso decreto per l'inosservanza delle citate prescrizioni e condizioni di esercizio;
7. di **affidare** all'ARPAC e alla Provincia di Caserta l'attivazione delle procedure di vigilanza e controllo, previste dalla normativa vigente;
8. di **demandare** al Comune di S.Maria Capua Vetere (CE) e all'ASL/CE UOPC di S. Maria Capua Vetere (CE), la predisposizione di ogni eventuale iniziativa e/o verifica derivante dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico - sanitaria e ambientale;
9. di **inviare** il presente provvedimento al SUAP del Comune di S. Maria Capua Vetere (CE), che provvederà a notificare lo stesso alla ditta "Grillo Tony", all'Ufficio Urbanistico del Comune di S. Maria Capua Vetere (CE), alla Provincia di Caserta, all' ASL CE Ambito 08 - Distretto 21 di S. Maria Capua Vetere (CE) e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;
10. di **inoltrare** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
11. di **trasmettere** copia all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 33/2013.

dr.ssa Norma Naim